

BANDO PUBBLICO

In attuazione della D.G.R. XI/2065 del 31/07/2019 di Regione Lombardia
Approvato dalla Assemblea dei sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza nella seduta del 21/10/2019

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE

Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6

Articolo 1. "Soggetto attuatore"

Soggetto attuatore del presente Bando è L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Carate Brianza per nome e per conto dei Comuni di **Albate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza**, conformemente a quanto previsto dalle "Linee Guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione per l'anno 2019", (da ora in poi Linee guida) Allegato 1 della Deliberazione di Regione Lombardia XI/2065 del 31/07/2019.

Il soggetto attuatore si impegna a:

- Pubblicare e diffondere il presente bando;
- Formulare e gestire le graduatorie d'Ambito per l'accesso ai benefici previsti dalle misure, di cui all'art. 4 del presente Bando;
- Informare i beneficiari dell'esito della Commissione di valutazione
- Erogare i contributi ai proprietari;
- Rendicontare (rendicontazioni intermedie e finali) le risorse per le misure attivate ad assolvimento del debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;

I Comuni afferenti all'Ambito Territoriale di Carate Brianza si impegnano a:

- Pubblicare il bando e la graduatoria finale sul proprio sito istituzionale;
- Raccogliere e protocollare le richieste di accesso ai benefici previsti dalle misure, di cui all'art. 4 del presente Bando;
- Verificare i requisiti e le condizioni di accesso di cui all'art. 6 del presente Bando;

- Procedere con controlli a campione dei dati autocertificati;
- Contribuire alle rendicontazioni intermedia e finali.

Articolo 2. “Oggetto”

Il presente Bando ha ad oggetto la realizzazione di interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione in attuazione della D.G.R. XI/2065 del 31.07.2019 di Regione Lombardia, nello specifico la Misura 2 “Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6”.

Articolo 3. “Finalità e risorse”

Gli obiettivi specifici del presente avviso sono individuati dalle Linee guida di Regione Lombardia nel dare risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa e sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell'abitazione in locazione.

Le risorse a disposizione per l'attuazione delle finalità descritte nel presente Bando pubblico ammontano a **€ 75.925,80**

Articolo 4. “Interventi”

L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo al proprietario dell'immobile per la copertura della morosità abitativa (solo canone), a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

Articolo 5. “Soggetti che possono presentare la domanda”

Nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6, con morosità incolpevole ridotta e che non abbiano uno sfratto in corso.

Articolo 6. “Requisiti e condizioni”

I nuclei familiari che fanno domanda di contributo devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- Almeno un membro dei nuclei familiari deve essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni (anche non continuativi);
- Essere in possesso di un contratto di locazione valido e registrato;
- Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;

- Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- Possedere un ISEE ordinario (in corso di validità) massimo fino a € 15.000,00;
- Essere in condizione di morosità incolpevole in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità)¹.

Le condizioni di morosità e di incolpevolezza sono accertate con istruttoria redatta in forma scritta previa valutazione degli atti documentati, sottoscritta anche dal locatore e dall'inquilino coinvolto.

Articolo 7. "Spese ammissibili e non ammissibili"

Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas, luce, ...) e le spese condominiali.

Articolo 8. "Contributi e condizioni"

Sono previsti i seguenti contributi:

- a) Fino ad un massimo di € 1.500,00 ad alloggio/contratto;
- oppure
- b) Fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario dell'alloggio a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare il contratto a canone più basso.

L'ammontare del contributo in ogni caso non potrà superare l'importo della morosità incolpevole.

Il nuovo contratto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate e una copia deve essere consegnata ai servizi sociali del Comune di residenza.

Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario a seguito della sottoscrizione di un ACCORDO tra l'inquilino, il proprietario e un rappresentante del Comune di residenza (Allegato 2).

Nell'accordo, il proprietario si impegna a:

- non effettuare uno sfratto per almeno 12 mesi
- non aumentare il canone per 12 mesi
- a utilizzare il contributo per sanare la morosità pregressa;

Nel medesimo accordo, l'inquilino si impegna a:

- partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato;
- sanare l'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

¹ In base all'art. 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 30 marzo 2016 per morosità incolpevole deve intendersi: "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui sopra possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".

Qualora i beneficiari - inquilini e/o proprietari - senza giustificato motivo preventivamente comunicato all'ente, non rispettino gli impegni assunti con tale accordo, il contributo dovrà essere restituito e decadranno tutti i benefici ad esso collegati.

Articolo 9. "Tempi e modalità di presentazione della domanda"

La domanda di contributo va presentata su apposito modulo, completa degli Allegati 1 e 2 e della documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 febbraio 2020 presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di Residenza.

Il bando e la domanda sono scaricabili dal sito dell'Ambito www.ambitocaratebrianza.it e dal sito istituzionale del Comune di residenza.

In caso di non assegnazione di tutte le risorse, i residui potranno essere utilizzati successivamente alla chiusura del presente bando solo ed esclusivamente per la misura 1 della DGR 2065/2019 come da decisione dell'Assemblea dei Sindaci del 21/10/2019.

I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Piano telematicamente copia delle domande pervenute entro e non oltre il 10 marzo 2020, previa verifica che le domande stesse siano corredate di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 10. "Definizione delle graduatorie"

Sulla base dell'elenco delle domande pervenute, l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Carate Brianza procede, tramite apposita Commissione di valutazione, all'esame di ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti ed elabora una graduatoria che tenga conto dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 e che definisce i contributi sulla base dell'art. 8.

Ad ogni utente viene assegnato un codice univoco ed anonimo che sarà utilizzato nella graduatoria.

La graduatoria territoriale terrà conto dei seguenti criteri di punteggio:

1. ISEE del nucleo familiare
2. Ammontare della morosità
3. Disponibilità del proprietario a stipulare un canone concordato o a rinegoziare il canone

Alla Commissione dell'Ufficio di Piano partecipano almeno tre rappresentanti dei Comuni.

Articolo 11. "Cause d'esclusione dal beneficio e incompatibilità"

Sono esclusi dai benefici i richiedenti che risultano aver effettuato dichiarazioni mendaci e/o non abbiano presentato i documenti richiesti, debitamente compilati comprensivi degli allegati.

Articolo 12. “Modalità di comunicazione dei beneficiari”

L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate Brianza comunica al conduttore ed al locatore l’entità del contributo erogabile, fino ad esaurimento delle risorse messe a bando, sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione. La graduatoria, inoltre, sarà pubblicata sul sito di Ambito www.ambitocaratebrianza.it e sui siti istituzionali dei Comuni.

Articolo 13. “Controlli e revoche”

Il Comune procederà con dei controlli a campione ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla comunicazione all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate Brianza il quale, a sua volta, procede con la revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le *Linee Guida* in attuazione della DGR XI/2065 del 31/07/2019.

Articolo 14. “Obblighi”

Il locatore ed il conduttore si impegnano a comunicare al Comune di residenza qualsiasi modifica intervenga dal momento della dichiarazione.

Articolo 15. “Informativa sul trattamento dei dati personali”

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi volti al contenimento dell’Emergenza Abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione 2019/2020 come da D.G.R. XI/2065 del 31/07/2019 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.

Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Carate Brianza si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Sindaco pro-tempore del Comune di Residenza.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è la responsabile dell'Ufficio di Piano dott.ssa Veronica Borroni nonché i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per è l'Ing. Davide Bariselli per l'Ufficio di Piano e gli incaricati dai singoli Comuni di residenza.

Articolo 16. "A chi rivolgersi per le informazioni"

Le richieste di informazioni/chiarimenti/quesiti sui contenuti del presente Bando pubblico, potranno essere formulate al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.